APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

Art. 6

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonche' i premi di rafferma per i militari dei Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato. L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una meta' del prezzo degli oggetti di corredo forma ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Versione in vigore dal 10 luglio 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso
Estremi	Legge 29 maggio 1954, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-il-governo-ministro-per-le-finanze-1954/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it